

LA RESPONSABILITA' SOLIDALE NELL'APPALTO E NEL SUBAPPALTO

NOZIONE DI RESPONSABILITA' SOLIDALE

Con la responsabilità solidale:

- più soggetti sono ugualmente obbligati alla medesima prestazione;
- la prestazione, per la sua totalità, può essere richiesta a ciascun obbligato;
- l'adempimento da parte di uno libera gli altri.

Nei rapporti interni tra gli obbligati in solido:


- ciascun obbligato risponde soltanto per la sua parte;
- il condebitore che abbia pagato l'intero può agire contro gli altri debitori (**azione di regresso**) affinché ciascuno gli rimborsi la sua parte.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA RESPONSABILITA' SOLIDALE

CONTRATTI D'APPALTO



DOVREBBERO RITENERSI
ESCLUSI TUTTI GLI ALTRI
CONTRATTI TIPICI DIVERSI:
opera, trasporto, somministrazione



APPALTO DI OPERE

APPALTO DI SERVIZI

~~APPALTO DI FORNITURE~~

FONTI NORMATIVE

- ART. 1676 CODICE CIVILE;
- ART. 29 D.LGS. n.276/2003 (LEGGE BIAGI);
- ART. 35, COMMI DA 28 A 34, D.L. n.223/2006 (DECRETO VISCO-BERSANI) CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE n.248/2006;
- DECRETO INTERMINISTERIALE 25 FEBBRAIO 2008, n. 74;
- D.L. 3 GIUGNO 2008, n. 97;

Art. 35, comma 28

L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore

RESPONSABILITA' SOLIDALE PER LE RITENUTE FISCALI

VIENE **CONFERMATO** IL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA' SOLIDALE DELL'APPALTATORE IN ORDINE ALL'EFFETTUAZIONE E AL VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CUI E' TENUTO IL SUBAPPALTATORE

E' APPLICABILE IN PRESENZA DI UN RAPPORTO DI SUBAPPALTO

QUESTA RESPONSABILITA' SOLIDALE **NON RIGUARDA** IL **COMMITTENTE**

RESPONSABILITA' SOLIDALE PER LE RITENUTE FISCALI

HA AD OGGETTO L'EFFETTUAZIONE E IL VERSAMENTO DELLE
RITENUTE FISCALI SUI REDDITI DEI DIPENDENTI



NON REDDITI PER CO. CO. CO.
O LAVORO A PROGETTO, PUR SE RELATIVI
ALL'APPALTO

TROVA APPLICAZIONE ANCHE AGLI APPALTI PUBBLICI

DECORRE DAL 3 GIUGNO 2008, ANCHE CON RIFERIMENTO AI
CONTRATTI GIA' IN ESSERE

CHE COSA VIENE MENO CON L'ABROGAZIONE DEI COMMI DA 29 A 34 DELL'ART.35 ?

- ❖ **LA POSSIBILITA' DI ESONERO** → l'appaltatore non può in alcun modo evitare la responsabilità solidale
- ❖ **INDIVIDUAZIONE DEL LIMITE ECONOMICO DELLA RESPONSABILITA'** → potrebbe anche eccedere l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore
- ❖ **LA FACOLTA' (STABILITA EX LEGE) DI SOSPENDERE IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO FINO AL MOMENTO DELLA ESIBIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEI VERSAMENTI** → opportunità di inserire una clausola in questo senso nel contratto d'appalto

ALTRI EFFETTI DELL' ABROGAZIONE:

- ❖ IL COMMITTENTE NON HA PIU' L'OBBLIGO DI CONTROLLO SULLA FILIERA → vengono meno le sanzioni pecuniarie amministrative E NON DEVE (né può) SOSPENDERE IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO IN ATTESA DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L'AVVENUTO VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI
- ❖ GLI ATTI NOTIFICATI AL SUBAPPALTATORE NON DEBONO ESSERE PIU' NOTIFICATI ANCHE AL RESPONSABILE IN SOLIDO
- ❖ INCERTEZZA IN ORDINE AL LIMITE TEMPORALE DELLA RESPONSABILITA' SOLIDALE PER LE RITENUTE FISCALI

**L'UNICO MODO PER ESIMERSI DALLA RESPONSABILITA'
È CHE LE RITENUTE VENGANO EFFETTUATE E VERSATE DAL
SUBAPPALTATORE**

TUTTAVIA, QUALCHE SUGGERIMENTO:

(ANCHE AL FINE DI ESERCITARE L'AZIONE DI REGRESSO NEI CONFRONTI
DEL SUBAPPALTATORE):

- INSERIRE NEL CONTRATTO D'APPALTO L'OBBLIGO PER IL SUBAPPALTATORE DI CONSEGNARE LA DOCUMENTAZIONE IN ORDINE AL VERSAMENTO DELLE RITENUTE PRIMA DEL PAGAMENTO E QUALE ULTERIORE CONDIZIONE PER OTTENERE LO STESSO;
- RICHIEDERE(ove possibile) CHE IL SUBAPPALTATORE COSTITUISCA UNA FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELLE OBBLIGAZIONI CHE GRAVANO SOLIDALMENTE SULL'APPALTATORE

DOCUMENTAZIONE che è opportuno richiedere al subappaltatore:

- ❖ comunicazione dati (nominativo e del codice fiscale) dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell' appalto;
- ❖ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il subappaltatore attesta di aver effettuato e versato le ritenute fiscali in relazione ai dipendenti impiegati nella esecuzione del contratto (*come da fac-simile*);
- ❖ modello F 24.

COMMITTENTE PUBBLICO ↔ APPALTATORE

IL COMMITTENTE PUBBLICO :

- E' SOGGETTO AL DISPOSTO DELL'ART. 1676 C.C.
- PUO'- INDICANDOLO NEL BANDO DI GARA- PROVVEDERE AL PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE
- PRIMA DI PROVVEDERE AL PAGAMENTO DEI SAL DEVE ACQUISIRE IL DURC DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE

L'APPALTATORE PUBBLICO NEL CASO DI PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE:

- COMUNICA ALLA STAZIONE APPALTANTE LA PARTE DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE DAL SUBAPPALTATORE CON LA SPECIFICAZIONE DEL RELATIVO IMPORTO ;
- TRASMETTE, ENTRO 20 GIORNI DAL PAGAMENTO RICEVUTO, COPIA DELLE FATTURE QUIETANZATE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI AL SUBAPPALTATORE - **in caso di mancata trasmissione, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento.**